



Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e Produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano";

Visto il decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 recante "Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Visto l'art.17 della L. 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, concernente "Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, recante "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la variazione (DK/H/XXXX/WS/258 - DK/H/3249/001-002/WS/004 (C1B/2023/2059)) approvata dall'AIFA di aggiunta di una nuova indicazione terapeutica al medicinale PIRFENIDONE SANDOZ (pirfenidone);

Vista la domanda presentata in data 20/12/2024, con la quale la Società SANDOZ S.P.A. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche, ai fini della rimborsabilità, del medicinale PIRFENIDONE SANDOZ (pirfenidone);

Visto il parere positivo sulla rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale PIRFENIDONE SANDOZ (pirfenidone) reso dalla Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco

nella seduta del 20-24/10/2025;

Vista la delibera n. 86 del 15/12/2025 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale;

Visti gli atti d'Ufficio,

DETERMINA

ART. 1 **(classificazione ai fini della rimborsabilità)**

La nuova indicazione terapeutica del medicinale PIRFENIDONE SANDOZ (pirfenidone):

"Pirfenidone Sandoz è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (Idiopathic Pulmonary Fibrosis - IPF)"

è rimborsata come segue.

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 63 (1 x 21 + 1 x 42) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria

AIC n. 049638075 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 423,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 698,47

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 63 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria

AIC n. 049638036 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 423,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 698,47

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 63 (1x 21 + 1 x4 2) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC n. 049638051 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 423,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 698,47

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 63 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 049638012 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 423,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 698,47

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 252 (3 x 84) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 049638063 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 1.692,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.793,88

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 252 (3 x 84) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria

AIC n. 049638087 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 1.692,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.793,88

Confezione

"801 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 049638099 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 1.692,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.793,88

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 252 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 049638024 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 1.692,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.793,88

Confezione

"801 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria

AIC n. 049638113 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 1.692,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.793,88

Confezione

"267 mg compresse rivestite con film" 252 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria

AIC n. 049638048 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex-factory (IVA esclusa)

€ 1.692,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.793,88

Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale.

Validità del contratto

24 mesi

ART. 2
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PIRFENIDONE SANDOZ (pirfenidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo (RNRL).

ART. 3
(autorizzazione delle variazioni)

E' autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette.

ART. 4
(stampati)

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

ART. 5
(smaltimento scorte)

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

ART. 6
(disposizioni finali)

La presente determinazione viene pubblicata sul portale "TrovaNormeFarmaco", sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia.

La conoscibilità legale della presente determinazione è garantita dalla concomitante trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di apposito avviso contente gli estremi del provvedimento relativo al medicinale reso disponibile su “TrovaNormeFarmaco”.

L'efficacia della presente determinazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28/01/2026

Il Presidente: Robert Giovanni Nisticò